

## **Allegato A**

### **MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA RTDG**

#### **1. Ambito di applicazione**

- 1.1 Il presente allegato A reca disposizioni in relazione all'applicazione del tetto ai riconoscimenti dei costi di capitale previsto dall'articolo 33 della RTDG, per le località con anno di prima fornitura (di seguito: APF) successivo al 2017 ed in particolare alle modalità operative di gestione della seconda e terza fase del meccanismo.
- 1.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Allegato A:
- a) la Sezione I reca disposizioni relative alla generalità delle località tariffarie con APF successivo al 2017, diverse da quelle di cui alla successiva lettera b);
  - b) la Sezione II reca disposizioni riferite alle località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, ossia località tariffarie ricadenti nei Comuni appartenenti alla zona climatica F, prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 412/93, e classificati come territori montani ai sensi della legge 1102/71, nonché nei Comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi della deliberazione CIPE 5/2015, nei limiti delle risorse già assegnate (di seguito: località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00).

## Allegato A

### **TITOLO 1: Disposizioni relative alla generalità delle località con APF successivo al 2017**

#### **2. Decorrenza delle fasi**

- 2.1 Ai fini dell'articolazione del meccanismo di applicazione del tetto, sono individuate le seguenti fasi:
- a) **prima fase**: di durata triennale, decorre a partire dalle tariffe di riferimento relative all'anno tariffario APF+1; in tale triennio trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della RTDG;
  - b) **seconda fase**: di durata biennale, applicata alle tariffe di riferimento relative agli anni tariffari APF+4 e APF+5; in tali anni trova applicazione la soglia unitaria massima di spesa di cui all'articolo 33, comma 3, della RTDG, opportunamente rivalutata secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 33 della RTDG, secondo quanto precisato al capitolo 3;
  - c) **terza fase**: decorre a partire dalle tariffe di riferimento relative all'anno tariffario APF+6, secondo le modalità precisate al capitolo 4.

#### **3. Modalità applicative della seconda fase del meccanismo**

##### *Indici di diffusione del servizio di distribuzione*

- 3.1 Con riferimento alla determinazione del numero di punti di riconsegna prospettici da utilizzare ai fini della verifica del superamento della soglia unitaria massima di spesa di cui al comma 33.3 della RTDG, si applicano, per ciascuno degli ambiti tariffari di cui all'articolo 43 della RTDG, gli indici di diffusione del servizio riportati nella seguente Tabella 1, calcolati sulla base dei dati storici delle località in avviamento a partire dall'anno 2005 e fino all'anno 2014, con riferimento ai punti di riconsegna effettivamente serviti nell'anno APF+5 e alla popolazione residente come desumibile dal "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'ISTAT, relativo all'anno 2019.

## Allegato A

**Tabella 1 – Indici di diffusione del servizio per ambito tariffario**

Ambito tariffario	Indice di diffusione
AMBITO NORD OCCIDENTALE (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria)	7,96%
AMBITO NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)	6,65%
AMBITO CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)	3,57%
AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)	9,72%
AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio, Campania)	10,17%
AMBITO MERIDIONALE (Calabria, Sicilia)	10,28%

*Verifica del superamento della soglia unitaria massima di spesa ai fini dell'applicazione del tetto ai riconoscimenti di capitale*

- 3.2 Con riferimento alla verifica del superamento della soglia unitaria massima di spesa per utente servito di cui al comma 33.3 della RTDG, per ciascuna località tariffaria  $i$  con APF successivo al 2017, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive, nel quarto e nel quinto anno successivo all'APF, si valuta la seguente condizione:

$$Tetto_i^{apf+n} < \frac{IML_{i,t} + saldoLIC_{i,t} - contrIML_{i,t}}{\max(PDR_i^{apf+5}; PDR_{eff_i}^{t-1})}$$

dove:

- **APF** indica l'anno di prima fornitura del gas;
- **$n$**  assume valori pari a quattro o cinque;
- **$Tetto_i^{apf+n}$**  =  $5.250 \text{ €/pdr} * ifl_{2017=1}^{apf+(n-1)}$ ;
- **$ifl_{2017}^{apf+(n-1)}$**  esprime la variazione dell'indice di rivalutazione del capitale di cui al comma 1.1 della RTDG, tra il 2017 e l'anno di riferimento per la determinazione delle tariffe dell'anno  $apf+n$ ;
- **$IML_{i,t}$**  indica, per ciascuna località  $i$ , il valore, opportunamente rivalutato, delle immobilizzazioni lorde per l'attività di distribuzione del gas, rilevante ai fini delle tariffe per l'anno tariffario  $apf+n$ , assunto al netto di eventuali alienazioni e/o riclassifiche, considerando la stratificazione degli incrementi patrimoniali in esercizio e dei lavori in corso entrati in esercizio fino all'anno precedente l'anno di applicazione delle tariffe;

## Allegato A

- **saldoLIC<sub>i,t</sub>** indica, per ciascuna località *i*, il saldo delle immobilizzazioni in corso relative all'attività di distribuzione del gas, esistente al termine dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe, opportunamente rivalutato;
  - **Contr<sub>IML</sub><sub>i,t</sub>** indica, per ciascuna località *i*, il valore, opportunamente rivalutato, dei contributi pubblici ricevuti da organismi pubblici nazionali e comunitari, rilevante ai fini delle tariffe per l'anno *apf+n*, considerando la stratificazione dei medesimi contributi incassati fino all'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe;
  - **PDR<sub>i</sub><sup>apf+5</sup>** indica, per ciascuna località *i*, il numero di punti di riconsegna potenzialmente connessi alle reti di distribuzione al quinto anno successivo all'*APF*, determinato applicando gli indici di diffusione del gas individuati nella Tabella 1 alla popolazione residente, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'ISTAT;
  - **PDReff<sub>i</sub><sup>t-1</sup>** indica, per ciascuna località, il numero di punti di riconsegna attivi al 31 dicembre dell'anno *t-1* rispetto all'anno di applicazione delle tariffe. Tale valore è utilizzato altresì ai fini della verifica del superamento della soglia unitaria massima di spesa per le tariffe obbligatorie e per le tariffe di riferimento provvisorie dell'anno successivo, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione tariffaria.
- 3.3 Nel caso in cui la spesa unitaria effettiva determinata sulla base dell'espressione di cui al punto 3.2 risulti inferiore alla soglia unitaria massima di spesa di cui al comma 33.3 della RTDG, l'Autorità procede a determinare le tariffe sulla base delle spese effettive di capitale comunicate nell'ambito della raccolta RAB GAS.
- 3.4 Nel caso in cui la spesa unitaria effettiva determinata sulla base dell'espressione di cui al punto 3.2 risulti superiore al valore della soglia unitaria massima di spesa, l'Autorità procede determinando un coefficiente correttivo del capitale investito, calcolato come rapporto tra la spesa unitaria massima prevista ( $Tetto_i^{apf+n}$ ) e la spesa unitaria effettiva rilevata nel quarto e nel quinto anno di gestione, calcolata sulla base di quanto previsto nella medesima espressione di cui al punto 3.2.
- 3.5 Tale coefficiente correttivo è applicato alle voci che compongono il capitale investito indicate nell'espressione di cui al punto 3.2. A tale stratificazione "ridotta" per effetto del tetto, si applicano le disposizioni della RTDG in materia di riconoscimento tariffario degli investimenti, mediante i consueti algoritmi di calcolo relativi al riconoscimento della remunerazione del capitale investito netto e degli ammortamenti tariffari.
- 3.6 La verifica del superamento della soglia è effettuata in modo indipendente in ciascuno dei due anni previsti dalla seconda fase; ai fini della verifica del superamento della soglia unitaria massima nel quinto anno successivo all'*APF*, si

## Allegato A

procede senza tener conto dell'eventuale limitazione applicata per l'anno tariffario precedente.

### 4. Modalità applicative della terza fase del meccanismo

- 4.1 A partire dall'anno tariffario APF+6, l'Autorità procede con cadenza annuale alla verifica del superamento della soglia unitaria massima di spesa di cui al comma 33.3, utilizzando il numero di punti di riconsegna effettivamente serviti nell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe sulla base della seguente condizione:

$$Tetto_i^{apf+n} < \frac{IML_{i,t} + saldoLIC_{i,t} - contrIML_{i,t}}{PDRef_i^{t-1}}$$

dove:

- $n$  assume valori maggiori o uguali a 6;

*Superamento della soglia unitaria massima di spesa nell'anno APF+6*

- 4.2 Qualora, nell'anno APF+6, la spesa di capitale unitaria effettiva di cui al paragrafo precedente risulti inferiore o pari alla soglia unitaria massima di spesa di cui al comma 33.3 della RTDG, e qualora, nel corso della seconda fase, sia stato applicato il tetto ai riconoscimenti dei costi di capitale di cui all'articolo 33 della RTDG, l'Autorità, in sede di determinazione delle tariffe di riferimento definitive relative all'anno tariffario APF+6, procede a rideterminare le tariffe di riferimento degli anni tariffari APF+4 e/o APF+5 utilizzando i dati di spesa effettivi dell'impresa in luogo dei valori "ridotti" per effetto del tetto.
- 4.3 In esito a tali rideterminazioni tariffarie, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) aggiorna gli ammontari di perequazione generale riferiti ai medesimi anni e procede alle necessarie erogazioni in favore delle imprese, secondo le tempistiche previste in generale nei casi di rideterminazione tariffaria.
- 4.4 Qualora, nell'anno APF+6, la spesa di capitale unitaria effettiva di cui al paragrafo precedente risulti superiore alla soglia unitaria massima di spesa di cui al comma 33.3 della RTDG, l'Autorità procede a:
- a) riconoscere i costi di capitale fino al limite massimo ammesso dalla soglia di spesa individuata all'articolo 33 della RTDG, applicando un coefficiente correttivo di riduzione del capitale investito calcolato come rapporto tra la spesa unitaria massima prevista ( $Tetto_i^{apf+n}$ ) e la spesa unitaria effettiva riferita all'anno APF+6, calcolata sulla base di quanto previsto nell'espressione di cui al punto 4.1;
  - b) determinare i maggiori/minori riconoscimenti per l'impresa a partire dalle tariffe relative all'anno APF e fino alle tariffe relative all'anno APF+5,

## **Allegato A**

calcolati come differenza tra i ricavi riconosciuti nelle tariffe di riferimento di ciascun anno approvate dall’Autorità e quelli che sarebbero stati riconosciuti nei medesimi anni determinati a partire da valori stratificati “ridotti” applicando il coefficiente correttivo di cui alla precedente lettera a);

- c) la somma di tali maggiori/minori riconoscimenti tariffari relativi agli anni da APF a APF+5 costituisce l’ammontare oggetto della decurtazione/integrazione tariffaria prevista nella terza fase; tali valori saranno computati (con segno negativo o positivo, secondo i casi) nell’ambito dei ricavi ammessi dalle tariffe di riferimento a valere sui meccanismi di perequazione dei ricavi previsti dalla RTDG.

### *Superamento della soglia unitaria massima di spesa negli anni successivi all’anno APF+6*

- 4.5 Negli anni successivi all’anno APF+6, qualora la spesa unitaria effettiva risulti inferiore o pari alla soglia unitaria massima di spesa prevista dalla RTDG, l’Autorità procede determinando le tariffe di riferimento definitive sulla base dei dati effettivi di spesa comunicati nella RAB GAS, senza effetti di conguaglio relativi all’ammontare di decurtazione/integrazione calcolato con riferimento all’anno APF+6.
- 4.6 Negli anni successivi all’anno APF+6, qualora la spesa unitaria effettiva risulti superiore alla soglia unitaria massima di spesa prevista dalla RTDG, l’Autorità procede determinando le tariffe di riferimento applicando il coefficiente di riduzione del capitale investito calcolato secondo quanto riportato nell’espressione al punto 4.1.

## Allegato A

### TITOLO 2:

#### Disposizioni relative alle località di cui all'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 164/00 con APF successivo al 2017

#### 5. Decorrenza delle fasi

5.1 Ai fini dell'articolazione del meccanismo di applicazione del tetto, con riferimento alle località di cui all'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 164/00, sono individuate le seguenti fasi:

- a) **prima fase**: di durata settennale, decorre a partire dalle tariffe di riferimento relative all'anno tariffario APF+1; in tali anni trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della RTDG;
- b) **seconda fase**: non applicata;
- c) **terza fase**: decorre a partire dalle tariffe di riferimento relative all'anno tariffario APF+8, secondo le modalità precisate al capitolo 6.

#### 6. Modalità applicative della terza fase del meccanismo

6.1 A partire dall'anno tariffario APF+8, l'Autorità procede con cadenza annuale alla verifica del superamento della soglia unitaria massima di spesa di cui al comma 33.3, utilizzando il valore massimo tra il numero di punti di riconsegna effettivamente serviti nell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe e il numero di pdr "consumo-equivalenti" riferiti al medesimo anno, sulla base della seguente condizione:

$$Tetto_j^{apf+n} < \frac{IML_{j,t} + saldoLIC_{j,t} - contrIML_{j,t}}{\max(PDRef_j^{t-1}; PDRcons.eq_j^{t-1})}$$

dove:

- $j$  sono le località di cui all'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 164/00;
- $n$  assume valori maggiori o uguali a 8;
- $Tetto_j^{apf+n} = \begin{cases} 8.700 \text{ euro/pdr} * ifl_{2017=1}^{apf+(n-1)} & \text{per località montane in zona climatica F} \\ 11.800 \text{ euro/pdr} * ifl_{2017=1}^{apf+(n-1)} & \text{per località ex deliberazione CIPE 5/2015} \end{cases}$
- $IML_{j,t}$  indica, per ciascuna località  $j$ , il valore, opportunamente rivalutato, delle immobilizzazioni lorde per l'attività di distribuzione del gas, rilevante ai fini delle tariffe per l'anno tariffario  $apf+n$ , assunto al netto di eventuali alienazioni e/o riclassifiche, considerando la stratificazione degli incrementi

patrimoniali in esercizio e dei lavori in corso entrati in esercizio fino all'anno precedente l'anno di applicazione delle tariffe, ad esclusione degli "investimenti funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile", come definiti al comma 1.1 della RTDG;

- **saldoLIC<sub>j,t</sub>** indica, per ciascuna località *j*, il saldo delle immobilizzazioni in corso relative all'attività di distribuzione del gas, esistente al termine dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe, opportunamente rivalutato, escludendo dal computo i LIC riferiti a "investimenti funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile", come definiti al comma 1.1 della RTDG;
- **CONTR\_IML<sub>j,t</sub>** indica, per ciascuna località *j*, il valore, opportunamente rivalutato, dei contributi pubblici ricevuti da organismi pubblici nazionali e comunitari, rilevante ai fini delle tariffe per l'anno *apf+n*, considerando la stratificazione dei medesimi contributi incassati fino all'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe, ad esclusione di eventuali contributi pubblici relativi a "investimenti funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile", come definiti al comma 1.1 della RTDG;
- **PDRcons. eq<sub>j</sub><sup>t-1</sup>** è il numero di pdr "consumo-equivalenti" determinato, per ciascuna località *j*, come rapporto tra i consumi complessivi dell'anno *t-1* e il consumo medio per pdr, relativo all'ambito tariffario di appartenenza, riportato nella successiva Tabella 2.

Tabella 2 – Volumi medi per pdr, per ambito tariffario, utilizzati per il calcolo del numero di pdr "consumo-equivalenti"

Ambito tariffario	Volume medio per pdr (smc)
AMBITO NORD OCCIDENTALE (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria)	1.016
AMBITO NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli – Venezia Giulia ed Emilia – Romagna)	1.660
AMBITO CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche)	1.188
AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata)	789
AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania)	804
AMBITO MERIDIONALE (Calabria e Sicilia)	583

*Superamento della soglia unitaria massima di spesa nell'anno APF+8*

- 6.2 Qualora, nell'anno APF+8, la spesa di capitale unitaria effettiva risulti superiore alla soglia unitaria massima di spesa di cui al comma 33.3 della RTDG, l'Autorità procede a:
- a) riconoscere i costi di capitale fino al limite massimo ammesso dalla soglia di spesa individuata all'articolo 33 della RTDG, applicando un coefficiente correttivo di riduzione del capitale investito calcolato come rapporto tra la spesa unitaria massima prevista ( $Tetto_j^{apf+n}$ ) e la spesa unitaria effettiva riferita all'anno APF+8, calcolata sulla base di quanto previsto nell'espressione di cui al punto 6.1;
  - b) determinare i maggiori riconoscimenti per l'impresa a partire dalle tariffe relative all'anno APF e fino alle tariffe relative all'anno APF+7, calcolati come differenza tra i ricavi riconosciuti nelle tariffe di riferimento di ciascun anno approvate dall'Autorità e quelli che sarebbero stati riconosciuti nei medesimi anni determinati a partire da valori stratificati "ridotti" applicando il coefficiente correttivo di cui alla precedente lettera a).
- 6.3 La somma di tali maggiori riconoscimenti tariffari relativi agli anni da APF a APF+7 costituisce l'ammontare oggetto della decurtazione tariffaria prevista nella terza fase; tali valori saranno computati (con segno negativo) nell'ambito dei ricavi ammessi dalle tariffe di riferimento a valere sui meccanismi di perequazione dei ricavi previsti dalla RTDG.

*Superamento della soglia unitaria massima di spesa negli anni successivi all'anno APF+8*

- 6.4 Negli anni successivi all'anno APF+8, qualora la spesa unitaria effettiva risulti inferiore o pari alla soglia unitaria massima di spesa prevista dalla RTDG, l'Autorità procede determinando le tariffe di riferimento definitive sulla base dei dati effettivi di spesa comunicati nella RAB GAS, senza effetti di conguaglio relativi all'ammontare di decurtazione calcolato con riferimento all'anno APF+8.
- 6.5 Negli anni successivi all'anno APF+8, qualora la spesa unitaria effettiva risulti superiore alla soglia unitaria massima di spesa prevista dalla RTDG, l'Autorità procede determinando le tariffe di riferimento applicando il coefficiente di riduzione del capitale investito calcolato secondo quanto riportato nell'espressione al punto 6.1.